

# CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta n. 236 - Mercoledì 21 ottobre 2009

**DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (C. 2724 Governo)**

## EMENDAMENTI APPROVATI

*All'emendamento 1.602 della Commissione, sostituire le parole: si trasformano con le seguenti: possono trasformarsi e le parole: e delle con le seguenti: e sulla base delle.*

**0.1.602.1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: si trasformano in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.*

**1. 602.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole: ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno centottanta giorni.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, aggiungere le seguenti: o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni.*

**1. 600.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010.

**1. 194.** Cazzola.

**(Approvato)**

*Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria.

**1. 601.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-septies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle

autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-*decies*.

4-*octies*. Ugualmente, a decorrere dallo stesso anno scolastico, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al comma 4-*septies* all'ufficio scolastico regionale competente.

4-*novies*. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-*septies* e 4-*octies*, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici delle precitate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal decreto di cui al comma 4-*decies*.

4-*decies*. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 4-*septies*, 4-*octies* e 4-*novies*.

**1. 302.** (Testo modificato nel corso della seduta) Goisis, Fedriga.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-*septies*. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonché la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « banca dati », sono aggiunte le seguenti: « nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra in formazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e »; dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori » e le parole: « , e provvede » sono sostituite dalle seguenti: « . L'INPS provvede altresì al monitoraggio ».

4-*octies*. Ai fini di cui al comma 4-*septies*, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;

b) all'articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e al diffusione delle informazioni presenti sui siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro ».

**1. 303.** (Testo modificato nel corso della seduta) Cazzola.

**(Approvato)**

*Agli identici emendamenti 1.308 e 1.310, comma 4-*septies*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4-*octies*.*

**0.1.308.600.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-*septies*. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio.

4-*octies*. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-*septies*, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

**1. 308.** Fallica, Grimaldi, Terranova, Stagno D'Alcontres, Minardo, Misuraca, Garofalo, Gibiino, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Torrisi, Boccia, Pagano, Lo Monte, Di Biagio, Antonino Foti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-*septies*. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio.

4-*octies*. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-*septies*, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

**1. 310.** Naro.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-*septies*. All'articolo 427, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano ».

**1. 195.** (Testo corretto) Zeller, Brugger.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-*septies*. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1. 1000. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. - (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie). -

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il disposto si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente sono individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla

valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.

5. A decorrere dal 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti.

A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, viene annualmente definito anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché il riparto tra detta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, delle risorse complessivamente disponibili.

Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009, può avvalersi del disposto di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**1. 0700.** (Testo corretto) Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. - (Libri di testo - Contenimento spese per le famiglie). -

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: « salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze » sono aggiunte le seguenti: « , connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da Internet ».

**1. 0701.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. - (Anagrafe studenti). -

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dopo le parole: « dei singoli studenti, » sono aggiunte le seguenti: « e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, ».

2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.76 del 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica. »

**1. 0702.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. - (Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato). -

1. Dopo il primo periodo dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto il seguente: « Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.»

**1. 0703.** Governo.

**(Approvato)**